



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

Norme di Attuazione del Piano per l'Assetto Idrogeologico

(DPRS n. 9 del 06/05/2021)

*Attività di trasformazione del territorio consentite, irrilevanti o ininfluenti
in aree PAI a Pericolosità elevata (P3), molto elevata (P4) e/o Sito di Attenzione*

Direttiva applicativa di semplificazione DSG n. 1177 del 26/11/2024**COMUNICAZIONE e ASSEVERAZIONE**

All'Autorità di Bacino del
distretto idrografico della Sicilia
pec: autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it

OGGETTO: Progetto dei lavori di			
Ubicazione: Comune (sigla Provincia), indirizzo			
Coordinate: ETRS89/UTM zone 33 N (EPSG: 25833)	X		Y

DATI IDENTIFICATIVI DEL DISSESTO

Bacino idrografico			
C.T.R. (1: 10.000)			
Tipologia Assetto:	☐ Geomorfologico	☐ Idraulico	☐ Idrodinamica e morfodinamica costiera
Codice PAI del dissesto			
Livello di pericolosità (P3 / P4 / SdA)			

IL SOTTOSCRITTO _____,
RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO PUBBLICO (società di pubblico servizio/ente locale/ente pubblico)

in qualità di (specificare ruolo)			
Soggetto pubblico (Ente locale/Ente pubblico/Società)			
con sede in (indirizzo, cap, Comune)			
Codice fiscale/p.iva		Tel.	
pec			

COMUNICA

- che si procederà all'esecuzione dei lavori in oggetto per come dettagliatamente descritti nell'allegata **Relazione tecnica illustrativa** completa della documentazione grafica da cui si evincono tutte le interferenze dei lavori con le aree perimetrate nel PAI con pericolosità alta (P3), molto alta (P4) e Siti di Attenzione e per i quali è sottoscritta - da parte del tecnico incaricato - la relativa asseverazione ai sensi della Direttiva DSG n. 1177/2024;
- che il tecnico incaricato redattore del progetto e della relazione illustrativa, nonché sottoscrittore dell'asseverazione che segue, è:

TECNICO INCARICATO	
cognome e nome	
ordine professionale	
numero iscrizione	
Tel.	
Pec	

Luogo e data

Il Dichiarante
(firmato digitalmente)

ASSEVERAZIONE DEL TECNICO INCARICATO

IL SOTTOSCRITTO _____,
NELLA QUALITÀ DI TECNICO INCARICATO,

consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali derivanti da dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, in riferimento agli interventi e alle modalità di realizzazione descritti nella **Relazione tecnica illustrativa** allegata alla presente e per le motivazioni nella stessa specificate a cui si rinvia,

ASSEVERA

1) La sussistenza delle condizioni previste dalle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (NdA PAI), approvate con D.P.Reg. n. 9/AdB del 6 maggio 2021 e pubblicate sulla G.U.R.S. n. 22 del 21 maggio 2021, ed in particolare quelle specificate (*barrare l'aspetto di interesse*):

- ☐ Parte II – Assetto geomorfologico, all'art. 20 comma 2 ^[1]
☐ Parte III – Assetto idraulico, all'art. 25 comma 1 ^[2]
☐ Parte IV – Idrodinamica e morfodinamica costiera, all'art. 28 comma 1 ^[3]

2) La non configurabilità degli interventi tra quelli vietati dalle Norme del PAI (artt. 21.1, 26.1, 29.1) ^[6]

3) La configurabilità degli interventi: [*barrare il caso di riferimento*]

☐	3.a – Punto 4) Direttiva DSG n. 1177/2024																				
Interventi CONSENTITI					tra quelli consentiti in assenza di “ <i>parere di compatibilità</i> ” [vedi Nota 4]. Per i dettagli si rinvia alla Relazione tecnica illustrativa .																
Per la tipologia di intervento barrare la lettera di riferimento dell'articolo delle Norme di Attuazione del PAI [vedi Nota 4]					II – Assetto Geomorfologico Art. 21.2					III – Assetto Idraulico Art. 26.2							IV - Idrodinamica morfodin. Costiera Art. 29.3				
					a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	g	h	a	b	c	d

☐	3.b - Punto 5) Direttiva DSG n. 1177/2024																										
Interventi ININFLUENTI O IRRILEVANTI		tra le attività di trasformazione del territorio che (pur rientrando nell'ambito degli interventi consentiti previa verifica di compatibilità <i>[vedi Nota 5]</i>) risultano irrilevanti ai fini dell'aggravamento delle condizioni di Pericolosità presenti o ininfluenti ai fini della variazione del livello di Rischio . Per i dettagli si rinvia alla Relazione tecnica illustrativa .																									
		<i>Per la tipologia di intervento barrare la lettera di riferimento dell'articolo delle Norme di Attuazione del PAI [vedi Nota 5]</i>											<i>II – Assetto Geomorfologico Art. 21.3</i>						<i>III – Assetto Idraulico Art. 26.3</i>						<i>IV - Idrodinamica morfodin. Costiera Art. 29.4</i>		
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	a	b	c	d	e	f	g	h	i	a	b	c	d	e	f		

☐	<i>[barrare nel caso di:]</i> CAVIDOTTI E OPERE INTERRATI In particolare, trattandosi di realizzazione di cavidotti/opere interrati e opere assimilate SI ASSEVERA che:																								
1) lo scavo non è in condizioni di interferire con le cavità e non comporta aumenti significativi dei carichi e delle tensioni indotte sul substrato; 2) i cavi/opere interrati non possono essere in alcun modo coinvolti da eventuali frane di crollo attivabili dagli scavi o per le possibili vibrazioni indotte e da eventuali inondazioni e/o esondazioni; 3) il progetto prevede idonee misure necessarie a: - rilevare e gestire le situazioni di allerta; - rilevare e gestire ogni eventuale minimale effetto e/o perdita nel sottosuolo al fine di scongiurare l'innescio di riattivazioni del dissesto; - garantire la tutela degli operatori coinvolti nella realizzazione dei lavori con le eventuali opere provvisorie o temporanee.																									
Per i dettagli sulle modalità di realizzazione si rinvia alla Relazione tecnica illustrativa .																									

☐	<i>[barrare nel caso di interventi infrastrutturali e/o di nuove opere pubbliche]</i> DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA ai sensi dell'art. 21, comma 3, lettera i) e/o art. 26, comma 3, lettera i) e/o art. 29, comma 4 lettera f) delle Norme di Attuazione del P.A.I. (D.P. Reg. n. 9/AdB del 6 maggio 2021)																								
Per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e/o di nuove opere pubbliche non si hanno alternative di localizzazione in considerazione delle motivazioni indicate nella relazione illustrativa.																									

4) [solo nel caso di soggetti privati proponenti] Dichiarazione resa dal soggetto Responsabile dell'Ente locale
 Ai sensi dell'art. 17, comma 2, delle Norme di Attuazione del P.A.I. (D.P. Reg. n. 9/AdB del 6 maggio 2021), la richiesta in oggetto, per gli aspetti di competenza di questo Comune, è condivisibile e coerente con le previsioni dello strumento urbanistico vigente.

per il Comune, firma del soggetto Responsabile _____

Il sottoscritto tecnico incaricato è consapevole:

- delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 445/2000;
- delle responsabilità che con la presente dichiarazione assume ai sensi dell'art. 481 del Codice Penale;
- che, qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75, del d.P.R. 445/2000).

Infine, si esprime il proprio consenso per il trattamento dei propri dati personali per le finalità sopra riportate.

ALLEGATI: **Relazione tecnica illustrativa e relativi elaborati planimetrici.**

Luogo e data

Il Tecnico Incaricato
(firmato digitalmente)

NOTE – Riferimenti normativi

Nota [1]

Norme di Attuazione del PAI. Parte II – Assetto geomorfologico	
art. 20, comma 2	Allo scopo di impedire l'incremento delle condizioni di pericolosità attuali tutti i nuovi interventi, opere e attività di trasformazione del territorio, anche in fase di cantiere, devono essere comunque tali da: a) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di sicurezza del territorio e di difesa del suolo; b) non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità geomorfologica; c) non costituire elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione definitiva delle specifiche cause di dissesto esistenti; d) non pregiudicare le sistemazioni definitive delle aree pericolose, né la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione; e) limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo e l'eccessiva cementificazione del territorio, privilegiando il recupero degli edifici esistenti e delle superfici artificiali esistenti, impiegando preferibilmente tecniche di ingegneria naturalistica e tipologie costruttive e materiali atti a determinare il minimo impatto possibile sulle dinamiche naturali di regimazione e di drenaggio nei suoli delle acque piovane e di infiltrazione nel sottosuolo; f) rispettare i principi di invarianza idraulica specificati nell'appendice C prendendo anche in considerazione una congrua area ad essi contigua;

Nota [2]

Norme di Attuazione del PAI. Parte III - Assetto idraulico	
art. 25, comma 1	Tutte le nuove attività, opere e sistemazioni, e tutti i nuovi interventi consentiti dalla normativa vigente nelle aree a pericolosità idraulica devono essere tali da: a) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica ed assicurare il deflusso della piena di riferimento; b) garantire il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo; c) salvaguardare da qualsiasi forma di inquinamento gli ambienti naturali interni all'alveo e quelli prossimi all'alveo; d) favorire l'evoluzione naturale del corso d'acqua in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese idrauliche delle opere d'arte, rendendo le sponde più stabili, limitando la velocità della corrente, evitando che i materiali di deriva creino ostacolo al deflusso delle acque; e) salvaguardare ed eventualmente ampliare le aree di naturale espansione delle piene, al fine di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica del corso d'acqua in relazione alla capacità d'invaso e laminazione delle piene delle aree predette; f) non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità idraulica, né localmente né nei territori a valle o a monte, producendo significativi ostacoli al normale libero deflusso delle acque ovvero causando una riduzione significativa della capacità di invaso delle aree interessate; g) non arrecare pregiudizio alle sistemazioni idrauliche esistenti né alla realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente; h) garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque o un significativo aumento del livello di rischio o del grado di esposizione al rischio esistente; i) limitare l'impermeabilizzazione del suolo e del sottosuolo privilegiando il recupero o la sostituzione degli edifici esistenti e delle superfici artificiali esistenti; l) impiegare tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque, anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio; m) rispettare il principio di invarianza idraulica e idrologica specificato nell'Appendice C; n) impiegare ove possibile tecniche a basso impatto ambientale, facendo prioritariamente ricorso a misure di gestione naturale delle piene; o) salvaguardare la risorsa acqua in funzione del minimo deflusso vitale o della potenzialità della falda secondo quanto definito dall'Autorità competente.

Nota [3]

Norme di Attuazione del PAI. Parte IV – Idrodinamica e morfodinamica costiera	
art. 28, comma 1	Nelle aree interessate dai fenomeni legati all'azione idrodinamica e morfodinamica costiera, al fine di impedire l'incremento di eventuali condizioni di pericolosità, tutti i nuovi interventi, opere e attività di trasformazione del territorio, devono essere comunque tali da: a) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di sicurezza del territorio, di difesa delle coste e di funzionalità idraulica connessa ai fenomeni di inondazione marina; b) non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità per idrodinamica e morfodinamica costiera; c) non costituire elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione definitiva delle specifiche cause dei fenomeni esistenti; d) non pregiudicare le sistemazioni esistenti delle aree pericolose, né la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione e/o dalla programmazione di settore; e) garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di rischio o del grado di esposizione al rischio esistente; f) limitare l'eccessiva cementificazione del territorio, privilegiando il recupero di opere esistenti e delle superfici artificiali esistenti; g) impiegare preferibilmente tecniche di ingegneria naturalistica, a basso impatto ambientale e tipologie costruttive e materiali atti a determinare il minimo impatto possibile sulle naturali dinamiche costiere.

Nota [4]

Punto 4) Direttiva n. 1177/2024. Interventi CONSENTITI		
Parte II Assetto geomorfologico art. 21, comma 2 <i>Aree a pericolosità molto elevata (P4) ed elevata (P3)</i>	a)	interventi di riqualificazione del patrimonio naturale ed ambientale;
	b)	gli interventi di miglioramento statico, di adeguamento sismico e di demolizione e ricostruzione parziale nel rispetto della volumetria e della sagoma esistenti;
	c)	gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di restauro e risanamento conservativo e gli interventi di ristrutturazione edilizia degli edifici, come definiti dalla vigente normativa di settore, e senza aumenti di superficie e volume e cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico;
	d)	gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume e cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico;
	e)	gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria, straordinaria e di consolidamento delle opere infrastrutturali e delle opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela.
Parte III Assetto idraulico art. 26, comma 2 <i>Aree a pericolosità molto elevata (P4) ed elevata (P3)</i>	a)	la prosecuzione delle attività agricole e i cambi colturali, fermo restando che gli stessi non diano luogo a richieste di risarcimento del danno;
	b)	gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
	c)	gli interventi di miglioramento statico, di adeguamento sismico e di demolizione e ricostruzione nel rispetto della volumetria e sagoma esistenti senza incremento dell'uso del suolo;
	d)	gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di restauro e risanamento conservativo e gli interventi di ristrutturazione edilizia degli edifici, come definiti dalla vigente normativa di settore, e senza cambio di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico;
	e)	gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume e cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico.
	f)	gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria, straordinaria e di consolidamento delle opere infrastrutturali e delle opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
	g)	gli interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di abbattimento di barriere architettoniche
	h)	gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria, straordinaria di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del D.P.R. 14 aprile 1993
Parte IV Idrodinamica e morfodinamica costiera art. 29, comma 3 <i>Aree a pericolosità molto elevata (P4) ed elevata (P3)</i>	a)	la prosecuzione delle attività agricole e i cambi colturali, fermo restando che gli stessi non diano luogo a richieste di risarcimento del danno;
	b)	gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
	c)	gli interventi di miglioramento statico, di adeguamento sismico e di demolizione e ricostruzione nel rispetto della volumetria e sagoma esistenti senza incremento dell'uso del suolo;
	d)	gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di restauro e risanamento conservativo e gli interventi di ristrutturazione edilizia degli edifici, come definiti dalla vigente normativa di settore, e senza cambio di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico;
	e)	gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume e cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico.
	f)	gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria, straordinaria e di consolidamento delle opere infrastrutturali e delle opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;

Nota [5]

Punto 5) Direttiva n. 1177/2024. Interventi ININFLUENTI o IRRILEVANTI nell'ambito della casistica seguente:		
Parte II Assetto geomorfologico art. 21, comma 3 <i>Aree a pericolosità molto elevata (P4) ed elevata (P3)</i>	a)	interventi di messa in sicurezza, anche parziale, per la riduzione della pericolosità geomorfologica e del conseguente livello di rischio atteso;
	b)	opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
	c)	interventi di demolizione senza ricostruzione da autorizzarsi ai sensi della vigente normativa di settore e gli interventi di demolizione e ricostruzione totale, sempre nel rispetto della volumetria e della sagoma esistenti;
	d)	interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di abbattimento di barriere architettoniche;
	e)	opere per la permanenza o la sosta limitata nel tempo di persone, attrezzature leggere amovibili, servizi anche stagionali a supporto della balneazione, percorsi pedonali, aree destinate al tempo libero, alle attività sportive e alla fruizione turistica che non prevedano il pernottamento e non comportino edificazione permanente, purché sia prevista una opportuna mitigazione del rischio atteso.
	f)	conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
	g)	scavi, riporti e movimenti di terra in aree soggette a pericolosità da crollo;
	h)	la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico esistenti;
	i)	la realizzazione di nuovi interventi infrastrutturali e nuove opere pubbliche a condizione che sia incontrovertibilmente dimostrata e dichiarata l'assenza di alternative di localizzazione e purché sia compatibile con la pericolosità dell'area.

Parte III Assetto idraulico art. 25, comma 3 <i>Aree a pericolosità molto elevata (P4) ed elevata (P3)</i>	a)	le opere di difesa, di sistemazione e di manutenzione idraulica, atte a mitigare i livelli di rischio atteso e pericolosità esistenti;
	b)	la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico esistenti;
	c)	nuove costruzioni necessarie per la conduzione aziendale delle attività agricole esistenti, non realizzabili in aree non soggette a pericolosità P4 e P3, purché le superfici abitabili siano ubicate a quote compatibili rispetto al livello idrico definito dalla piena di riferimento con un franco adeguato, e purché le costruzioni siano costruite secondo i principi di <i>flood proofing</i> , e l'azione statica e dinamica del più gravoso scenario di alluvione siano espressamente considerate nell'ambito delle verifiche strutturali e geotecniche;
	d)	opere per la permanenza o la sosta limitata nel tempo di persone, attrezzature leggere amovibili, servizi anche stagionali a supporto della balneazione, percorsi pedonali, aree destinate al tempo libero, alle attività sportive e alla fruizione turistica che non prevedano il pernottamento e non comportino edificazione permanente, purché siano previste opportune misure di allertamento, che siano realizzati gli opportuni interventi di mitigazione del rischio atteso e siano identificate vie d'esodo sicure nel caso in cui si verifichino eventi alluvionali;
	e)	gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di restauro e risanamento conservativo e gli interventi di ristrutturazione edilizia parziale degli edifici, come definiti dalla vigente normativa di settore, a condizione che gli stessi non aumentino i livelli di pericolosità e di rischio;
	f)	le occupazioni temporanee di suolo (cantieri, deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero);
	g)	opere di presa e di accumulo dei volumi idrici;
	h)	interventi finalizzati alla percorrenza e all'attraversamento dei corsi d'acqua relativo a infrastrutture a rete e viarie;
	i)	la realizzazione di nuovi interventi infrastrutturali e nuove opere pubbliche a condizione che sia incontrovertibilmente dimostrata e dichiarata l'assenza di alternative di localizzazione e purché sia compatibile con la pericolosità dell'area.
Parte IV Idrodinamica e morfodinamica costiera art. 29, comma 4 <i>Aree a pericolosità molto elevata (P4) ed elevata (P3)</i>	a)	interventi volti a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici esistenti esposti al rischio;
	b)	realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di opere di difesa dall'erosione costiera e dall'inondazione marina delle aree costiere, atte a mitigare i livelli di rischio atteso e pericolosità esistenti;
	c)	opere temporanee o precarie per la permanenza o la sosta limitata nel tempo di persone, attrezzature leggere amovibili, servizi anche stagionali a supporto della balneazione, percorsi pedonali, aree destinate al tempo libero e alle attività sportive e alla fruizione turistica, regolate ai sensi del Codice della Navigazione e/o inserite nei Piani di Utilizzo del Demanio Marittimo (P.U.D.M.), che non prevedano il pernottamento e non comportino edificazione permanente, purché siano previste misure di allertamento e a condizione che siano previsti gli opportuni interventi di mitigazione del rischio atteso;
	d)	gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di restauro e risanamento conservativo e gli interventi di ristrutturazione edilizia parziale degli edifici, come definiti dalla vigente normativa di settore, a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio;
	e)	le occupazioni temporanee di suolo (cantieri, deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero);
	f)	eccezionalmente, la realizzazione di nuovi interventi infrastrutturali e nuove opere pubbliche a condizione che sia incontrovertibilmente dimostrata e dichiarata l'assenza di alternative di localizzazione e purché sia compatibile con la pericolosità dell'area.

Nota [6]

Norme di Attuazione del PAI. Interventi VIETATI	
Parte II Assetto Geomorfologico art. 21.1	Nelle aree a pericolosità "molto elevata" (P4) ed "elevata" (P3) sono vietati: a) gli interventi di nuova edificazione privata, seppur previsti dagli strumenti urbanistici; b) scavi, riporti, movimenti di terra e tutte le attività sul territorio che possano esaltare il livello di pericolosità, ad eccezione degli interventi consentiti elencati al comma successivo; nel caso di aree soggette a pericolosità da crollo tali attività devono essere valutate caso per caso previa procedura di compatibilità; c) la localizzazione delle "Aree di attesa", delle "Aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse" e delle "Aree di ricovero della popolazione", nell'ambito dei Piani di Emergenza di Protezione Civile; d) nuove infrastrutture di trasporto o di servizio; e) nuove attività di escavazione e/o prelievo di materiale sciolto o litoide se non in riferimento ad attività di cava oggetto di regolare autorizzazione; f) gli impianti di qualunque deposito anche provvisorio e/o scarica di materiali, rifiuti o simili.
Parte III Assetto Idraulico art. 26.1	Nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata (P4) ed elevata (P3) sono vietate tutte le opere e le attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio. Sono, in particolare, vietate le costruzioni e i manufatti che possano deviare la corrente verso rilevati e ostacoli nonché scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini, laddove esistenti
Parte IV Idrodinamica e morfod. costiera art. 29.1	Nelle aree a pericolosità per idrodinamica e morfodinamica costiera molto elevata (P4) ed elevata (P3) sono vietate tutte le opere e le attività di trasformazione dello stato dei luoghi. Sono, in particolare, vietati le opere, le costruzioni e i manufatti che possano interferire con i naturali fenomeni di morfodinamica costiera e gli interventi di tipo rigido che, oltre a determinare una locale sottrazione della risorsa naturale spiaggia, possano generare fenomeni di modifica della linea di riva per mancata dissipazione dell'energia e conseguente innesco di fenomeni di riflessione.